

**Consultazione su
obblighi antiriciclaggio
applicabili a seguito di
operazioni di factoring**

19 settembre 2014

Premessa

La Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio unico informatico (Provvedimenti della Banca d'Italia del 3 aprile 2013) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni di crediti in massa.

Le modifiche sono volte a chiarire che *"il debitore ceduto non è cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria"*.

L'ABI, considerate le problematiche operative più volte segnalate dagli operatori bancari e finanziari nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da applicare nel caso di pagamenti - da parte del debitore ceduto - di importo pari o superiore a 15.000 euro, ritiene particolarmente apprezzabili le modifiche proposte dalla Banca d'Italia.

In questo contesto, tuttavia, si auspica che detta Autorità proceda ad una revisione generale degli obblighi anti-riciclaggio connessi con le operazioni di cessione e di acquisto di crediti in massa che, come noto, sono oggetto di operazioni riconducibili ad una pluralità di istituti giuridici, ivi comprese le operazioni di factoring.

A tal fine si propongono le seguenti integrazioni/modifiche

- **Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007**
- **Glossario**

Nella nota apposta alla definizione di "cliente" di cui alla lettera c) del Glossario si propone di inserire dopo le parole: "nell'ambito di operazioni di factoring", le parole "e di acquisto di crediti in genere".

La modifica proposta mira ad estendere la stessa disciplina che si intende prevedere per le operazioni di factoring anche ad altre operazioni di cessione/acquisto dei crediti concluse dalle banche e dagli intermediari finanziari con la propria clientela.

Le operazioni richiamate infatti, a parere della scrivente, presentano le medesime caratteristiche e peculiarità che sono state tenute in considerazione ai fini dell'esclusione dal novero dei "clienti" dei debitori ceduti nell'ambito delle operazioni di factoring (difficoltà ad acquisire un documento di identità del debitore; mancanza di un rapporto "commerciale" tra ceduto e cessionario).

A sostegno di tale conclusione si richiama altresì quanto a suo tempo indicato nel Parere UIC del 26 luglio 2007 (*Adempimenti antiriciclaggio per le società finanziarie iscritte negli elenchi ex artt. 106, 107, 113 del Tub ed i cambiavalute*) il quale, nello stabilire che il rapporto tra il cessionario e il debitore ceduto non costituisce rapporto continuativo, faceva riferimento, genericamente, alle "operazioni di acquisto dei crediti".

Nel caso specifico delle operazioni di cartolarizzazione, le Disposizioni di adeguata verifica della clientela da un lato prevedono, proprio nella logica delle presenti proposte di modifica della Banca d'Italia, che l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, non costituiscono rapporto continuativo, dall'altro non escludono dalla nozione di cliente il debitore ceduto, lasciando quindi aperta la necessità di registrare operazioni superiori ai 15.000 euro, nonostante anche in questo caso non via sia – analogamente al factoring – un rapporto commerciale tra ceduto e cessionario.

Inoltre, tra le operazioni di cessione/acquisto dei crediti si chiede di tenere in considerazione alcune problematiche operative emerse nell'ambito di operazioni di acquisto di crediti diverse dal factoring quali, ad esempio, quelle inserite in un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte delle società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.130 (cd. società di covered bond).

Sotto un primo profilo, la tematica degli adempimenti anti-riciclaggio emerge nell'ambito di queste operazioni, in quanto mentre per le società di cartolarizzazione dei crediti (SPV) è venuto meno l'obbligo di iscrizione nell'Elenco Generale ex art. 106 TUB, l'iscrizione permane, invece, tra le altre, per le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis Legge n. 130/1999 (cd. società di covered bond).

Conseguentemente, tali soggetti devono considerarsi tra gli intermediari finanziari destinatari della normativa anti riciclaggio.

Dal punto di vista dell'analogia di tali operazioni con quelle di cartolarizzazione si sottolinea che, seppure dal punto di vista tecnico, esse si distinguono - in quanto nelle operazioni di cartolarizzazione il "pool di crediti" posto a garanzia dei titoli emessi è di fatto statico (senza possibilità di integrazione degli attivi da parte del soggetto sponsor), mentre nelle operazioni di emissione di OBG il cover pool risulta invece dinamico (essendo possibile l'integrazione delle attività cedute) – tale distinzione non sembra sussistere quanto alle motivazioni che consentono di escludere l'instaurazione del rapporto continuativo con il debitore ceduto.

A tal fine si evidenzia in particolare che, anche nel caso delle operazioni di emissione di OBG, i crediti ceduti:

- costituiscono patrimonio separato dal patrimonio della società cessionaria;
- perdono la propria rilevanza autonoma a seguito della confusione nel patrimonio separato;
- sono destinati, a seguito della riscossione, a garantire esclusivamente la remunerazione dei possessori dei titoli emessi.

In quest'ottica si chiede quindi di confermare che l'acquisizione dei crediti da parte della SPV - anche nell'ambito dell'emissione di obbligazioni garantite - non comporta l'instaurazione di "rapporti continuativi" con i debitori ceduti e che comunque i debitori ceduti non debbano essere considerati clienti del cessionario.

- **Art. 3, comma 4 (rapporti continuativi)**

Si suggerisce di eliminare il 7° bullet, del comma 4, dell'art. 3 del Provvedimento richiamato (non costituisce rapporto continuativo "*l'acquisto di crediti effettuato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla Legge 30 aprile 1999 n. 130*").

Tale modifica è volta ad allineare le disposizioni di vigilanza in materia di adeguata verifica e registrazione alle modifiche proposte dalla scrivente alla definizione di "cliente" di cui al Glossario.

- **Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 231/2007**

- **Art. 1, lettera r)**

Conformemente alle modifiche proposte alla definizione di "cliente" contenuta nel Glossario del Provvedimento in tema di adeguata verifica si suggerisce di modificare, allineandola, la definizione di "cliente" di cui alla lettera r) dell'art. 1 del Provvedimento AUI.

La modifica proposta è volta ad evitare disallineamenti normativi.

- **Art. 10**

Al fine di allineare le disposizioni di vigilanza in materia di registrazione dei rapporti e delle operazioni alle modifiche proposte da codesta Autorità, si

suggerisce di specificare all'art. 10 (Deroghe agli obblighi di registrazione) del Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 231/2007 che *"Le Società cessionarie sono esonerate dalla registrazione dei pagamenti effettuati dai debitori ceduti"*.